



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

CAP. 67034 TEL. 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664



REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 19.06.2001
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27.11.2001
RIMODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
25.11.2002**

Sommario

- Art. 1 - Presupposto dell'imposta**
- Art. 2 - Inedificabilità dell'area**
- Art. 3 - Esenzioni**
- Art. 4 - Base imponibile delle aree edificabili**
- Art. 5 - Abitazione principale**
- Art. 6 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi**
- Art. 7 - Versamenti dell'imposta**
- Art. 8 - Liquidazioni e accertamenti**
- Art. 9 - Disposizioni finali**

**Il presente regolamento disciplina quanto stabilito con i seguenti articoli:
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 19.06.2001
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27.11.2001
RIMODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
25.11.2002**

ART. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, e di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Pettorano Sul Gizio, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali per l'attività di impresa.

ART. 2

Inedificabilità dell'area.

Non sono considerate edificabili:

1)- le aree occupate dai fabbricati e che ne costituiscano pertinenza (es. corti, giardini, etc.).

ART. 3

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta:

1) - i terreni edificabili ricompresi nelle zone di ristrutturazione aventi una superficie non superiore a 400 (quattrocento) mq. La suddetta esenzione è subordinata alla presentazione di specifica richiesta del contribuente, corredata dal vincolo di inedificabilità permanente, mediante esibizione di dichiarazione sostitutiva. Nel caso venissero meno i presupposti dell'esenzione si procederà nei modi di legge.

2) - Ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504 art. 7 comma 1 lettera a) deve intendersi "gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, " in "gli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni,"

I proprietari di beni *affittati* allo Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, sono tenuti al pagamento dell'Imposta.

ART. 4

Base imponibile delle aree fabbricabili:

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tale valore viene stabilito annualmente con delibera di consiglio su proposta dell'ufficio tecnico, avendo riguardo ai prezzi medi, rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ART. 5

Abitazione principale

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6, C/7 purché le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, per un massimo di 2 (due) unità. Non sono ammesse in nessun caso detrazioni d'imposta per le pertinenze.

E' considerata adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono assimilate ad abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a genitori, fratelli e figli, anche agli effetti della spettanza della detrazione.

ART. 6

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

Nel caso di con titolarità, su un medesimo immobile, di più soggetti passivi, la dichiarazione ed i versamenti eseguiti da uno dei contitolari, libera gli altri.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 7

Versamenti dell'imposta

I versamenti dell'imposta, in autotassazione, possono essere eseguiti o presso il Concessionario della Riscossione o presso la Tesoreria dell'Ente o presso altri Enti abilitati. Annualmente la Giunta Comunale, con propria deliberazione stabilirà il soggetto della riscossione dell'Imposta. In mancanza di apposita deliberazione si considera valido quello dell'anno precedente.

I versamenti delle violazioni sono eseguiti esclusivamente presso la Tesoreria dell'Ente tramite Conto Corrente Postale.

ART. 8

Liquidazione ed accertamenti

Il Comune emette gli avvisi di accertamento, ai sensi delle vigenti normative, entro non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia, salvo proroghe di legge. Per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, gli avvisi di accertamento vengono emessi entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, salvo proroghe di legge.

Non si dà luogo ad applicazione di sanzioni nel caso di errori formali commessi dal contribuente sulla dichiarazione.

ART. 9

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le norme contenute nel D.L. 504/92, e successive modifiche.

VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'I.C.I.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 25.11.2002

Zona 1°: Capoluogo, Contrada Chiuse, Conca e Ponte D'Arce :

- a) Zona di ristrutturazione valore al mq € 12,00
- b) Zona di completamento valore al mq. € 10,00
- c) Zona Case -orto Valore al mq € 8,00

Zona 2°: Mastroiacovo, Case Mascilli, case la Rocca, Via Torta Loc. Di Mascio – Di Pietro, Valpescara, Vallone San Pietro, Vallelarga e San Martino

- a) Zona di ristrutturazione valore al mq € 14,00
- b) Zona di completamento valore al mq. € 12,00
- c) Zona Case -orto Valore al mq € 8,00

Zona 3°

- | | |
|--|---------------------|
| Aree per servizi e attrezzature turistiche | valore al mq € 6,00 |
| Aree per attrezzature socio sanitarie | valore al mq € 6,00 |
| Area a destinazione produttiva | valore al mq € 4,00 |

Dalla residenza Municipale Li 26.11.2002

IL SINDACO
Dott. Feliciano Marzuolo